



AMBIENTE & SICUREZZA S.M. s.r.l.
Socio Unico
CONSULENZA E FORMAZIONE SUL LAVORO

Integrazione al Documento di valutazione dei rischi

*redatto ai sensi art 29 – D.Lgs. 81/08 s.m.i.
e Legge n° 125 del 30-03-2001*

Rischio connesso all'assunzione di Alcol

**Liceo “Giorgio Spezia”
Liceo Scientifico, Economico Sociale,
Classico e Linguistico
Via Menotti 5/7 – Domodossola (VB)**

Domodossola, 01 Ottobre 2024

SOMMARIO

PREMESSA NORMATIVA

1. INDIVIDUAZIONE DI MANSIONI SOGGETTE AD ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI, ASSENZA DI ALCOL DIPENDENZA
2. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI
3. MISURE DI PREVENZIONE
 - 3.1 DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE
 - 3.2 PROCEDURE DELLA DIREZIONE SCOLASTICA
 - 3.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE
 - 3.4 SORVEGLIANZA SANITARIA
 - 3.4.1 VERIFICA DI SITUAZIONI DI ALCOL DIPENDENZA
4. MANSIONE SOTTOPOSTA A SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ACCERTAMENTO DI ALCOL DIPENDENZA E CONTROLLO ALCOLEMIA.
5. PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
6. PROTOCOLLO GESTIONALE DELLA DIREZIONE SCOLASTICA

Allegati

- Elenco nominativi del personale da sottoporre alla Sorveglianza sanitaria
- Protocollo sanitario definito dal Medico Competente

PREMESSA NORMATIVA

L'art. 15 del D. Lgs. 81/08 riporta, tra gli obblighi del Datore di Lavoro, quello di predisporre il documento di valutazione dei rischi e mettere in atto le misure per il miglioramento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza dei suoi lavoratori.

Il presente documento è di integrazione al documento di valutazione dei rischi principale con riferimento al punto 2.3.1 "Gli indici di rischio per mansione" – (Analisi Mansionale).


Il presente documento:

- è conforme ai dettami dell'art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08;
- viene custodito presso l'unità produttiva secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08;
- è stato illustrato e discusso alla presenza delle seguenti funzioni aziendali:

Firme


Dirigente Scolastico

Stefania Rubatto


.....


R.S.P.P.

Antonella Marcon


.....


R.L.S.

Paolo Negri


.....

Medico Competente

Dott. Giuliano Folini


.....

1) INDIVIDUAZIONE DI MANSIONI SOGGETTE AD ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI, ASSENZA DI ALCOL DIPENDENZA

In ottemperanza al D. Lgs.81/08 e s.m.i., art.41 comma 4) assenza di condizioni di alcol dipendenza e del provvedimento 16 marzo 2006 intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (repertorio atti n. 2540).

Allegato 1

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
 - b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
 - c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
 - e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
 - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
 - g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne;
 - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
 - h) responsabili dei fari;
 - i) piloti d'aeromobile;
 - l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Sono state individuate le mansioni soggette ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

Per quanto riguarda l'attività svolta all'interno del Liceo "Giorgio Spezia", in Via Menotti 5/7 – Domodossola (VB), il personale interessato al "Rischio correlato all'uso di alcol" sono i lavoratori che svolgono attività di INSEGNANTE (indicate al punto 6)

2) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro e i dirigenti, considerati gli obblighi previsti dalle norme e in funzione delle indicazioni contenute negli allegati alla DGR, in merito all'alcol e ai problemi alcol correlati devono:

1. integrare il DVR (Documento di valutazione dei rischi) con l'elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio;
2. integrare il DVR con le azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all'assunzione di alcol;
3. vietare la somministrazione e assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche;
4. informare e formare tutti i lavoratori, compresi i preposti, sulle azioni di cui ai punti precedenti;
5. trasmettere al medico competente l'elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio;
6. attivare la sorveglianza sanitaria;
7. predisporre una procedura per fronteggiare i casi di lavoratori che hanno assunto bevande alcoliche e che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione, in particolare a fronte del rifiuto degli stessi di abbandonare temporaneamente la mansione;
8. segnalare al medico competente i casi sospetti di assunzione di alcol

Nell'ambito degli obblighi previsti dalle norme il **preposto** deve:

- vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori del divieto di assunzione di bevande alcoliche in base agli obblighi di legge e alle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- informare i suoi superiori diretti nei casi sospetti o evidenti di intossicazione da alcol;
- applicare e/o far applicare ai soggetti incaricati le procedure aziendali per i casi di lavoratori che hanno assunto bevande alcoliche e che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione.

Nell'ambito degli obblighi previsti dalle norme il lavoratore deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

3) MISURE DI PREVENZIONE

Le principali azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all'assunzione di alcol (vedere punto 2 del paragrafo 2) sono:

- informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sullo specifico rischio;
- informazione/formazione dei lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di iniziare l'attività lavorativa a rischio;
- divieto di somministrazione o assunzione di bevande alcoliche negli ambienti di lavoro e durante le attività lavorative;
- sorveglianza sanitaria finalizzata ad escludere eventuali condizioni di alcol dipendenza e alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche.

In base alla valutazione del rischio tali misure di prevenzione potranno essere modulate in base al livello di rischio correlato alle singole mansioni.

3.1) DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE

Il datore di lavoro e i dirigenti, per le mansioni a rischio, devono vietare la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche (vedere punto 3 del paragrafo 2) in ogni luogo di lavoro, compresi refettorio, locali di riposo, spogliatoio ecc., sia durante il lavoro sia durante le pause. Il divieto deve essere imposto attraverso disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; tale divieto deve essere formalizzato ai lavoratori in forma scritta, precisando che lo stesso vale anche per le ore precedenti all'inizio del lavoro.

Come periodo di riferimento antecedente all'inizio dell'attività lavorativa può essere adottato, ad esempio, quanto previsto in un regolamento della Comunità Europea relativo al trasporto commerciale mediante aeromobili, che prevede di non assumere sostanze alcoliche nelle 8 ore precedenti l'inizio del turno di lavoro. Il divieto deve essere osservato dai lavoratori e fatto osservare dai preposti.

3.2) PROCEDURE DELLA DIREZIONE SCOLASTICA

La presenza di lavoratori in evidente stato di ebbrezza/intossicazione acuta da alcol rappresenta una situazione di emergenza; tale situazione deve poter essere affrontata con una procedura aziendale, semplice e chiara, che consenta di allontanare immediatamente i lavoratori dalla mansione a rischio anche nel caso in cui gli stessi si oppongono al provvedimento.

La procedura, dovrà essere concordata con RLS/RLST e dovrà prevedere:

1. i soggetti che devono provvedere all'allontanamento del lavoratore in stato di ebbrezza o intossicato; in genere dovrebbero essere incaricati gli addetti al primo soccorso o altri soggetti (es. preposti) a conoscenza delle modalità di comportamento e comunicazione in queste situazioni;

2. le modalità con cui il lavoratore deve essere immediatamente allontanato dalla mansione a rischio;
3. altri provvedimenti ritenuti necessari come ad esempio la richiesta dell'intervento del pronto soccorso pubblico o le modalità per l'accompagnamento in un luogo sicuro del lavoratore.

A scopo precauzionale, il lavoratore che presenta i sintomi di uno stato di ebbrezza o intossicazione acuta da alcol deve essere temporaneamente allontanato dalla mansione a rischio, almeno sino alla giornata successiva. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle mansioni a rischio, sussistano elementi che facciano pensare ad un possibile consumo di alcol in forma acuta, il caso deve essere segnalato al medico competente in forma scritta dal datore di lavoro o da un suo delegato, anche su segnalazione di preposti o lavoratori.

Gli elementi che possono consentire di individuare i casi a rischio sono individuati nell'allegato 5 del documento approvato con la DGR, di seguito riportato.

Allegato 5

Elementi indicativi per possibile assunzione acuta di alcol che determini una condizione di rischio nello svolgimento delle attività incluse nell'allegato 1 dell'Intesa Stato/Regioni (ragionevole dubbio)

Fascia A

- *alito "alcolico"*
- *ha portato alcolici in azienda*
- *è stato visto bere alcolici sul lavoro od in pausa pranzo*
- *difficoltà di equilibrio*
- *evidente incapacità a guidare un mezzo*
- *si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se richiamato*
- *tremori agli arti superiori*

Fascia B

- *incapacità a comprendere un ordine semplice*
- *ha difficoltà a parlare*
- *instabilità emotiva*
- *ha provocato incidenti-infortuni con modalità ripetute*
- *assenteismo*
- *almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal week-end*

Fascia C

- *ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini*
- *calo del rendimento*
- *disattenzione*
- *ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa*
- *litigiosità con i colleghi di lavoro*
- *frequenti ritardi all'entrata.*

L'accertamento mirato verrà richiesto al medico competente dal datore di lavoro, anche su segnalazione di preposti o altri lavoratori, qualora un lavoratore presenti almeno una situazione ricadente della fascia A, 2 della fascia B o 3 della fascia C.

3.3) INFORMAZIONE E FORMAZIONE

I programmi di informazione e formazione dei lavoratori dovranno essere strettamente collegati alla valutazione delle mansioni a rischio e prevedere almeno i seguenti argomenti.

1. Il tema dell'alcol quale fattore di rischio aggiuntivo per l'accadimento di infortuni sul lavoro o per la salute di terzi e quale fattore predisponente e/o aggravante di specifiche patologie correlate al lavoro e in particolare:
 - a) alcol e tasso alcolemico; il tasso alcolemico, durante il lavoro, deve essere **pari a "zero"** e l'alcol non deve essere assunto sia durante l'attività ad elevato rischio sia nel periodo precedente l'inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol (in genere occorrono circa 2 ore per smaltire 1 unità alcolica) (*1);

- b) allontanamento dalla mansione a rischio in caso di riscontro di un'alcoemia positiva a seguito della formulazione del giudizio di inidoneità temporanea formulato dal medico competente;
- c) divieto di assunzione di alcol durante i turni di reperibilità nelle attività lavorative a rischio;
- d) conseguenze del mancato rispetto del divieto di assunzione e del riscontro di un'alcoemia positiva;
- e) significato della sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica dell'alcoldipendenza e dell'assunzione di alcol;
- f) possibilità di invio per ulteriori controlli presso i servizi alcolologici dei DPD (*2);
- g) possibilità di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate.

2. Le procedure aziendali, adottate nel rispetto dei diritti e della dignità del lavoratore, con:
- a. la definizione del ruolo dei dirigenti, dei preposti, degli addetti all'attuazione delle procedure aziendali e del RLS nella gestione del singolo caso con problematiche alcol-correlate;
 - b. contenuti dell'allegato 5 della DGR,

3. L'aggiornamento della formazione degli addetti al primo soccorso sulle più adeguate modalità di comportamento e comunicazione nei confronti dei lavoratori in caso di sospetto o evidente stato di alterazione per assunzione di bevande alcoliche.

Il medico competente deve collaborare alla realizzazione dell'informazione e della formazione dei lavoratori, ai quali deve fornire, anche per iscritto, le informazioni sul significato sui risultati della sorveglianza sanitaria.

*1- In Italia un bicchiere standard, anche definito Unità Alcolica (U.A.), contiene convenzionalmente 12 grammi di alcol corrispondenti ad una delle seguenti quantità: 125 ml di vino (12°), 330 ml di birra (4,5°), 80 ml di aperitivo o cocktail (18°), 40 ml di liquori (36°).

*2- DPD: Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze.

3.4) SORVEGLIANZA SANITARIA

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori a rischio il cui elenco deve essere trasmesso al medico competente.

Le visite mediche devono accertare eventuali situazioni di alcol dipendenza e l'assunzione di bevande alcoliche per mezzo di test alcolimetrici.

In funzione di quanto previsto nell'allegato A alla DGR "Individuazione delle lavorazioni a rischio e adozione delle misure di prevenzione", è possibile modulare le misure di prevenzione, tra le quali la sorveglianza sanitaria, in base alla valutazione del rischio e, conseguentemente, al livello di rischio correlato alle singole mansioni.

Verifica dell'assunzione di bevande alcoliche.

I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza.

I controlli alcolimetrici sono finalizzati alla verifica dell'assunzione di bevande alcoliche e, quindi, al rispetto del divieto di assunzione imposto.

Il datore di lavoro deve garantire l'estemporaneità e l'imprevedibilità dei controlli alcolimetrici; tali controlli, opportunamente documentati, devono essere eseguiti sia in campioni di lavoratori predefiniti in modo casuale sia nei casi di sospetta assunzione di alcolici.

Le procedure per i controlli alcolimetrici devono essere condivise con il RLS/RLST e comunicate a tutti i lavoratori.

Nel caso in cui il medico competente rilevi l'avvenuta assunzione di alcolici in un lavoratore deve esprimere un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione e indicarne la durata. Il lavoratore dovrà essere adibito ad una mansione non a rischio o essere allontanato; tale iniziativa deve essere adottata anche in caso di rifiuto al controllo.

A fronte di un'evidenza del rischio in esame, nell'ambito del protocollo di sorveglianza sanitaria del medico competente dovrà essere prevista la possibilità di effettuare un accertamento mirato di sorveglianza sanitaria "anticipato" rispetto all'eventuale scadenza della visita periodica.

3.4.1.) VERIFICA DI SITUAZIONI DI ALCOL DIPENDENZA

Il medico competente nell'espletamento degli obblighi di sorveglianza sanitaria assolve alla funzione preventiva, con l'espressione del giudizio di idoneità/inidoneità alla mansione specifica, e alla funzione di promozione della salute mediante il rilascio di informazioni sui rischi dell'alcol, sul possibile cambiamento dei comportamenti dovuti all'assunzione di alcol e sulla possibilità di ricorrere ai servizi specialistici.

La periodicità del controllo sanitario è annuale. Nel caso in cui l'attività svolta determini un livello di rischio limitato, il controllo sanitario può essere effettuato, con selezione casuale, con il 10% dei lavoratori a rischio: in questo caso, tutti i lavoratori devono comunque effettuare il controllo sanitario nell'ambito di un triennio.

Nel caso di segnalazioni di consumo di alcol in forma acuta, il medico competente deve verificarne la fondatezza e, se necessario, riprogrammare la sorveglianza sanitaria effettuando una visita periodica anticipata.

4) MANSIONE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA PER ACCERTAMENTO DI ALCOL DIPENDENZA E CONTROLLO ALCOLEMIA

Codice classe	Descrizione	SORVEGLIANZA SANITARIA RISCHIO
6	Personale Insegnante	Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

5) PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Il protocollo relativo alla sorveglianza sanitaria viene definito, per l'aspetto sanitario e gestionale, dal MC secondo la propria valutazione.

Si evidenzia comunque che l'attività relativa agli insegnanti è da considerarsi a "RISCHIO BASSO".

Il protocollo sanitario costituisce allegato al presente documento a disposizione degli organi di controllo.

6) PROTOCOLLO GESTIONALE DELLA DIREZIONE SCOLASTICA

Il soggetto risultato "positivo" agli accertamenti realizzati dal M.C., oppure sorpreso in condizioni palesemente alterate, sarà immediatamente allontanato dalla mansione e accompagnato alla propria abitazione. Se la situazione evidenzia rischi comportamentali, da parte del soggetto interessato al provvedimento, è necessario far intervenire il Servizio Sanitario chiamando il numero unico per le emergenze 112.

In tali casi, dovrà essere previsto un provvedimento disciplinare da parte del Dirigente scolastico, a carico del lavoratore, che sarà commisurato alla gravità della situazione, nonché alla presenza di una eventuale recidività.

PERSONALE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA MANSIONE

1	Insegnante	Cognome	Nome
---	------------	---------	------

(Vedi allegato)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....